

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

COMMISSIONE

DIRETTIVA DELLA COMMISSIONE

del 15 dicembre 1988

che determina i gruppi di varietà di bietole da coste e bietole da orto cui si riferiscono le condizioni previste in materia di isolamento delle colture dall'allegato I della direttiva 70/458/CEE, relativa alla commercializzazione delle sementi di ortaggi

(89/14/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la direttiva 70/458/CEE del Consiglio, del 29 settembre 1970, relativa alla commercializzazione delle sementi di ortaggi ⁽¹⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 88/380/CEE della Commissione ⁽²⁾, in particolare l'allegato I, paragrafo 4, punto A, ultima frase,

considerando che la direttiva 87/481/CEE della Commissione, del 9 settembre 1987 ⁽³⁾, ha modificato l'allegato I, paragrafo 4 della suddetta direttiva 70/458/CEE per quanto riguarda le condizioni in materia di isolamento delle colture per la produzione di sementi di bietole da coste e bietole da orto;

considerando che, a norma della direttiva 87/481/CEE, le distanze minime fra colture vicine della stessa sottospecie che possono determinare un'impollinazione estranea indesirabile sono condizionate dal fatto che le colture di bietole da coste o da orto siano o non siano di una varietà appartenente allo stesso gruppo di varietà delle summenzionate colture vicine;

considerando che occorre quindi determinare i gruppi di varietà di bietole da coste e di bietole da orto di cui all'allegato I, paragrafo 4, punto 1 della direttiva 70/458/CEE;

considerando che le misure previste dalla presente direttiva sono conformi al parere del comitato permanente per le sementi e i materiali di moltiplicazione agricoli, orticoli e forestali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

I gruppi di varietà di bietole da coste e di bietole da orto di cui all'allegato I, paragrafo 4, punto 1 della direttiva 70/458/CEE figurano nell'allegato della presente direttiva.

Articolo 2

Entro e non oltre il 1° gennaio 1990 gli Stati membri adottano le misure necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 15 dicembre 1988.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente

⁽¹⁾ GU n. L 225 del 12. 10. 1970, pag. 7.

⁽²⁾ GU n. L 187 del 16. 7. 1988, pag. 31.

⁽³⁾ GU n. L 273 del 26. 9. 1987, pag. 45.

ALLEGATO

I. *Beta vulgaris* L. var. *vulgaris*, bietola da coste, e

Beta vulgaris L. var. *conditiva* Alef., bietola da orto.

Se la coltura è di una varietà geneticamente monogerme, le varietà multigermi sono da considerarsi appartenenti a un gruppo diverso.

II. *Beta vulgaris* L. var. *vulgaris*, bietola da coste.

Fermo restando il punto I, le varietà sono classificate, in base alle loro caratteristiche, nelle cinque categorie seguenti :

Categorie	Caratteristiche
(1)	(2)
1	Con picciolo bianco e lembo fogliare verde chiaro, senza antociani.
2	Con picciolo bianco e lembo fogliare verde medio o verde scuro, senza antociani.
3	Con picciolo verde e lembo fogliare verde medio o verde scuro, senza antociani.
4	Con picciolo rosa e lembo fogliare verde medio o verde scuro.
5	Con picciolo rosso e lembo fogliare con antociani.

III. *Beta vulgaris* L. var. *conditiva* Alef., bietola da orto.

Fermo restando il punto I, le varietà sono classificate, in base alle loro caratteristiche, nelle sei categorie seguenti :

Categorie	Caratteristiche
(1)	(2)
1	Con sezione longitudinale della radice a forma ellittica trasversa stretta o ellittica trasversa e polpa della radice di colore rosso o violaceo.
2	Con sezione longitudinale della radice a forma circolare o ellittica larga e polpa della radice di colore bianco.
3	Con sezione longitudinale della radice a forma circolare o ellittica larga e polpa della radice di colore giallo.
4	Con sezione longitudinale della radice a forma circolare o ellittica larga e polpa della radice di colore rosso o violaceo.
5	Con sezione longitudinale della radice a forma oblunga stretta e polpa della radice di colore rosso o violaceo.
6	Con sezione longitudinale della radice a forma obtriangolare stretta e polpa della radice di colore rosso o violaceo.